

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A**

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 32 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare le modifiche degli artt. 32 e 38 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo riportato nell'allegato A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 28 MAGGIO 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

## **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **Art. 32 Procura federale**

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b><i>OMISSIONIS</i></b></p> <p>6. La Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.</p> <p>7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'inculpato al momento della violazione.</p> <p>8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.</p> <p>9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.</p> <p>10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.</p> <p>11. Le indagini relative a fatti denunciati nel corso di una stagione sportiva devono concludersi prima dell'inizio della stagione sportiva successiva, salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</p>	<p style="text-align: center;"><b><i>OMISSIONIS</i></b></p> <p>6. <b>In caso di archiviazione</b> la Procura federale è tenuta a comunicare la conclusione delle indagini agli interessati.</p> <p>7. È competente a giudicare sulle violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura federale la Commissione disciplinare di appartenenza dell'inculpato al momento della violazione.</p> <p>8. Nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse, si applica la norma di cui all'art. 41, comma 1, del presente Codice. Nel caso di più incolpati appartenenti a comitati diversi, sono competenti le Commissioni disciplinari del luogo ove la violazione risulta commessa.</p> <p>9. La Procura federale ha il compito di svolgere d'ufficio, su denuncia o su richiesta, tutte le indagini necessarie ai fini dell'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari, fatte salve le indagini riguardanti i casi di tesseramento nell'ambito regionale, che sono demandate ai competenti Comitati regionali, i cui organi possono, in casi particolari, richiedere l'intervento della Procura federale stessa. La Procura federale svolge, altresì, ogni altra indagine richiestagli espressamente dagli Organi federali.</p> <p>10. La Procura federale può avvalersi della collaborazione delle Leghe, dei Settori, delle Divisioni e dei Comitati, che sono tenuti ad accordarla.</p> <p>11. Le indagini relative a fatti denunciati nel periodo:</p> <p class="list-item-l1">1) 1 luglio – 31 dicembre devono concludersi entro la fine della stagione in corso salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</p> <p class="list-item-l1">2) 1 gennaio – 30 giugno devono concludersi entro il 31 dicembre della stagione successiva salvo proroghe eccezionali concesse dalla sezione consultiva della Corte di giustizia federale.</p> <p>12. La Procura federale è articolata in Sezioni Regionali cui sono preposti Sostituti Procuratori delegati dal Procuratore federale. Le Sezioni Regionali svolgono le funzioni inquirenti e</p>

	<p>requirenti nei procedimenti di competenza in primo grado delle Commissioni Disciplinari Territoriali. I Sostituti Procuratori delegati, nell'esercizio delle funzioni inquirenti e requirenti, si possono avvalere dei Collaboratori della Procura federale.</p> <p>La Procura federale trasmette le notizie e le denunce di fatti di eventuale rilievo disciplinare di competenza delle Commissioni Disciplinari Territoriali alle Sezioni Regionali, ad eccezione di quelli per i quali ritiene di procedere in sede nazionale.</p> <p>La proposta di archiviazione sottoscritta dal Sostituto Procuratore preposto alla Sezione Regionale e trasmessa alla Procura federale, unitamente agli atti di indagine, deve essere approvata dal Procuratore federale o da altro componente della Procura delegato, i quali provvedono a dare comunicazione agli interessati della eventuale archiviazione.</p> <p><i>NORMA TRANSITORIA</i>  <i>Il comma 12 avrà efficacia in via sperimentale per i fatti denunciati nella stagione 2009 - 2010</i></p>
--	--

### Art. 38 Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b><i>OMISSIONIS</i></b></p> <p>8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le persone fisiche <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</li> <li>b) ovvero presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;</li> <li>c) ovvero presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;</li> <li>d) ovvero, presso la residenza o il domicilio;</li> </ul> </li> <li>- per le società <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</li> <li>b) ovvero presso la sede della società.</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b><i>OMISSIONIS</i></b></p> <p>8. Gli atti per i quali è prevista dal presente Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per le persone fisiche <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</li> <li>b) presso la sede della Società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento;</li> <li>c) presso la sede della Società di appartenenza al momento della commissione del fatto;</li> <li>d) presso la residenza o il domicilio;</li> </ul> </li> <li>- per le società <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso, ove formalmente comunicato agli Organi della giustizia sportiva;</li> <li>b) presso la sede della società.</li> </ul> </li> </ul>